

A CURA DELLA  
DIREZIONE  
LEGISLAZIONE  
MERCATO PRIVATO

## LA RESPONSABILITÀ NELL'APPALTO RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA



**Tribunale Genova sez. II, 12/03/2019, n.688**

Il direttore dei lavori assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori avvenga conformemente a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da ciò, tuttavia, non può derivare a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza.

**Tribunale Milano Sez. VII, Sent., 24/04/2019  
Tribunale Busto Arsizio Sez. III, Sent., 23/04/2019**

La responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione**".

Più precisamente, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

**Tribunale Pavia Sez. III, Sent., 12/04/2019**

L'autonomia caratterizzante l'esecuzione dei lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, salvo che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto".

In particolare una responsabilità del committente configurabile qualora si dimostri che il difetto sia stato commesso in esecuzione di un preciso ordine impartito dal committente medesimo, dal direttore dei lavori o da un suo altro rappresentante, ovvero, in altri termini, qualora l'appaltatore, "in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister".

**Cass. civ. ordinanza 14/3/2019, n.7336**

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Pertanto, rientrano, **tra gli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia le modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi**.

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

**Tribunale Torre Annunziata, 1/3/2019, n.533**

L'appaltatore risponde per i danni provocati a terzi, durante l'esecuzione del contratto, in virtù dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato,

organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato. Il **committente, invece, deve limitarsi a verificare la corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'impresa con l'oggetto del contratto.**

**La responsabilità dell'appaltatore non viene meno nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga posta sotto il controllo del committente,** direttamente o tramite il direttore dei lavori. Ne discende che persiste la responsabilità dell'impresa, in via esclusiva, in merito ai danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, anche nel caso in cui la committenza abbia esercitato un normale controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante privo di poteri d'ingerenza.

**Tribunale Roma sez. VII, 11/02/2019, n.3040**

Premesso che nell'appalto **il direttore dei lavori** ha l'obbligo di vigilare, in luogo del committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica, nonché di impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente medesimo, con conseguente responsabilità, pur se **non ha l'obbligo** - come non lo ha il committente - **di rilevare eventuali carenze e/o criticità del progetto (che debbono essere emendate dall'appaltatore),** salvo che questo compito gli sia stato espressamente affidato dal committente, è anche vero che il direttore dei lavori non è tenuto a far integrare le previsioni progettuali delle opere di cui si deve occupare, ma deve **vigilare sulla corretta esecuzione** - sotto il profilo della conformità al capitolato - delle opere concordate fra committente e appaltatore e di quelle altre che eventualmente l'appaltatore ponga in essere, anche integrando, se del caso, lacune progettuali, in adempimento del suo dovere di realizzare l'opera al meglio.

**Cass. civ. ordinanza 14/11/2018 n. 29338**

Qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono **solidalmente** dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano **concorso in modo efficiente** a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

**Tribunale Udine Sez. lavoro sent., 1/3/2018  
Tribunale Savona, Sent., 08/05/2018**

In tema di appalto, con riferimento alla **responsabilità** conseguente a **vizi o difformità** dell'opera appaltata, il **direttore dei lavori** per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, **onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto.**

Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del *direttore dei lavori* l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e la segnalazione all'appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Grava sul professionista l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

**Tribunale Milano sez. VII, 26/07/2018, n.8377**

L'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, **la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori,** segnalando al committente, anche

nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente.

**Tribunale Busto Arsizio sez. III, 01/3/2018, n.368**

L'autonomia dell'appaltatore comporta che egli debba ritenersi **unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera**, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inadeguata ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso.

**Corte appello Roma sez. III, 29/05/2018, n.3630**

Di fronte alla volontà della committente di procedere oltre nella lavorazione pericolosa e di fronte al fatto che il direttore dei lavori era pienamente consapevole del pericolo che si poteva correre demolendo quel tramezzo, non integra certo una scriminante a favore di quest'ultimo il fatto che egli si sia preoccupato di raccogliere una dichiarazione postuma della committente per chiamarsi fuori dalle responsabilità, anziché rinunciare all'incarico prima che le lavorazioni pericolose e da lui sconsigliate venissero compiute o, comunque, prestandosi come se nulla fosse a continuare a svolgere le funzioni di direttore dei lavori e impartire direttive che di fatto rimanevano inascoltate, visto che i lavori procedevano comunque. A fronte di un pericolo di cui aveva piena contezza, egli non ha ottemperato all'obbligo di sorvegliare e sovrintendere il cantiere ed ha offerto con la sua condotta omissiva, consistita nel non impedire la esecuzione della demolizione del tramezzo da parte dell'impresa appaltatrice e della committenza, un evidente contributo causale nella produzione del danno.

**Cass. civ. ordinanza 21/9/2017 n. 21959  
 Tribunale Firenze sez. III, 6/2/2018, n.367**

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, **è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo".

Pertanto, "in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

**Tribunale Grosseto, 13/06/2018, n.584**

Il direttore dei lavori non va esente da responsabilità ove ometta di effettuare verifiche di conformità normativa, di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al riguardo, nonché trascuri di verificarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Il direttore dei lavori assume, infatti, un'obbligazione di mezzi che consiste in un precipuo impegno del professionista nell'assolvere le mansioni affidate con la diligenza necessaria, prevista per garantire la corretta esecuzione dell'opera. La diligenza richiesta al professionista per il controllo dell'esecuzione dell'intervento fa riferimento all'esercizio di particolari e peculiari competenze tecniche che hanno come presupposto un'applicazione di risorse intellettive ed operative proporzionate e strutturate riguardo all'opera da eseguire.

**Tribunale Firenze Sez. II Sent., 25/05/2018**

Il tecnico incaricato dal committente per l'esecuzione dell'attività di progettazione e di direzione dei lavori deve eseguire ed adempiere la propria obbligazione nel rispetto delle *leges artis*. Egli, pertanto, risponde dei risultati dell'opera qualora realizzata in violazione della normativa in materia di distanze legali.

**Tribunale Arezzo, 16/10/2017, n.1153**

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera" (così Cass. n. 20557 del 30.9.2014, che ha proceduto alla riforma della sentenza resa in grado di appello "che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per "culpa in vigilando" dell'amministratore condominiale, quale direttore dei lavori, che aveva ommesso di controllare l'idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto.

#### **Cass. civ. 30/1/2017, n. 2304**

L'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende **dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni**; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività edilizia, l'appaltatore risponde, in solido con il progettista ed il collaudatore (a loro volta responsabili per inadempimento delle rispettive prestazioni d'opera professionale, essendosi rivelate inadeguate la progettazione ed il collaudo) dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto e dalle modalità realizzative delle opere.

#### **Tribunale di Frosinone sez. I, 10 gennaio 2017**

Il direttore dei lavori, in esecuzione di un'obbligazione di mezzi, presta un'opera professionale, che involge l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; **pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.**

#### **Tribunale di Bergamo Sez. IV, 8 febbraio 2017**

Il direttore dei lavori deve sorvegliare tutte le imprese e gli artigiani che eseguono il lavoro, da chiunque siano scelti o segnalati. **Il direttore dei lavori risponde dei difetti qualunque sia la destinazione dell'opera** (abitazione, ufficio, magazzino), giacché è evidente che la menomazione del godimento dell'immobile, in presenza di infiltrazioni gocciolamenti e condensa, sussiste anche se si tratta di locali ad uso diverso dell'abitazione.

**Il direttore dei lavori risponde dei difetti anche se il progetto è stato elaborato da altri tecnici**, dato che - al pari dell'appaltatore - egli è tenuto a verificarne la bontà, segnalandone eventuali errori o manchevolezze al committente, finanche astenendosi dall'incarico nell'ipotesi in cui il committente decida di proseguire comunque nella realizzazione dell'opera.

#### **Tribunale di Monza, sez I, 21 giugno 2016**

**Il progettista è responsabile di tutti quei gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali** dovendo garantire il risultato, tecnicamente apprezzabile, che il committente si aspetta di conseguire cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della "diligentia quam in concreto".

Quanto all'appaltatore, da considerarsi egli stesso un "tecnico" perché imprenditore del settore salvo che per ipotesi residuali, non ricorrenti nella specie, che richiedono particolari e specifiche cognizioni tecniche, **questi deve garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire** e non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva del committente e/o del direttore dei lavori col rischio di rendere l'opera dannosa, ma ha il dovere di rispettare le regole dell'arte, di prospettare eventuali obiezioni tecniche e di rendere edotto il committente dell'erroneità delle istruzioni impartite anche se

contrattualmente debba attenersi alle stesse. Solo nel caso in cui abbia manifestato il proprio dissenso e sia stato indotto ad eseguirne, comunque, le direttive può essere esentato da responsabilità, dovendo in tal caso essere considerato un nudus minister, ossia un mero esecutore del volere altrui senza alcun margine di autonomia in un appalto a regia.

Del pari, il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative** per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della "diligentia quam in concreto", rientrando nelle sue specifiche competenze l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica del buon costruire, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza per la quale non può sottrarsi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e/o di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne tempestivamente al committente.

**Tribunale di Vicenza, 22 novembre 2016, n. 2031**

La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera è configurabile anche nell'ipotesi in cui tali vizi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella fattispecie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore). Ciò perché l'appaltatore è tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte, sì da rispondere anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità.

**Cass. civ. , 21 novembre 2016, n. 23665**

**L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo** anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre.

**Cass. civ., 21 settembre 2016, n. 18521  
Cassazione civile sez. II, 12/06/2014, n.13410**

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono **solidalmente** dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

**Cass. civ., 19 settembre 2016, n. 18285**

Il *direttore dei lavori* per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di **vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica**, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

**Cass. Civ., 3 maggio 2016, n. 8700**

In tema di appalto, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera**

**nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale** (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.

**Cass. Civ., 21 maggio 2012, n. 8016**

Quando l'opera appaltata presenta **gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente**, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ..

**Tribunale di Piacenza, 23 febbraio 2010**

L'appaltatore risponde solidalmente con il progettista, nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; ovvero anche nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Invero, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l'appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera.

Conseguentemente, **l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso**; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.

**Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12995**

Ai fini della costruzione di opere edilizie **l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore**, trattandosi di indagine -implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecniche al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità.

Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, anche quando gli stessi sono ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente l'appaltatore risponde ( in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c. ) nei limiti generali in tema di responsabilità contrattuale della colpa lieve, presupponente il difetto dell'ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata.

**Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12995**

Trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, **l'appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera.**

**Laddove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso**, è tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.